



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD

T	P51	MD01	Rev. 4
---	-----	------	--------

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento per la disciplina dell'attività di Acconciatore

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 8 del 21/03/2016

Esecutivo dal 20/04/2016

Firmato

Il Presidente

Firmato

Il Segretario Generale

INDICE DEL REGOLAMENTO**Titolo I – NORMATIVA GENERALE**

Art. 1 – Oggetto, Ambito di applicazione e Finalità

Art. 2 – Definizioni ed esercizio dell'attività

Art. 3 – Requisiti professionali per l'attività di Acconciatore

Art. 4 – Responsabile Tecnico

Art. 5 – Orari e Tariffe – Modalità di Esposizione al Pubblico

Titolo II – MODALITA' DI AVVIO DELL'ATTIVITA' – Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature utilizzate

Art. 6 – Modalità di avvio, svolgimento e modifica dell'attività

Art. 7 – Inizio dell'attività e trasferimento di attività esistente in locali diversi

Art. 8 – Subingresso

Art. 9 – Variazione del Direttore Tecnico – soggetto abilitato in possesso del requisito professionale

Art. 10 – Cessazione dell'attività

Art. 11 – Affitto di Poltrona (Coworking)

Titolo III – Controlli e sanzioni

Art. 12 – Controlli sulle segnalazioni certificate di Inizio Attività

Art. 13 – Vendita di prodotti

Art. 14 – Decadenza dall'esercizio dell'attività

Art. 15 – Cessazione attività in assenza di titolo

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI E RIMANDO A NORME DI LEGGE

Art. 16 – Sanzioni e vigilanza

Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali e rinvio alle norme di legge

Art. 18 - Abrogazione

Art. 19 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**Titolo I – NORMATIVA GENERALE****Art. 1: Oggetto, ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività professionale di acconciatore, in attuazione della Legge 17 agosto 2005 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo l'art.77 del D. L.gs. 26 marzo 2010 n. 59), dell'art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40, degli artt. 5, comma 7 e 6 della Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2007 n. 1, dell'art. 21 bis della Legge Regione Lombardia 73/1989, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso da parte delle imprese del settore al mercato.

2. Il regolamento intende altresì assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nell'ambito delle funzioni e compiti attribuiti al Comune.

3. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2: Definizioni ed esercizio dell'attività

Agli effetti del presente regolamento, per attività di Acconciatore s'intende:

1. L'attività svolta professionalmente ed esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetta alla presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui al successivo Articolo 3, nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o

in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio .

5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti

richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

8. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 3: Requisiti professionali per l'attività di Acconciatore

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera *b)* del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 4 – Responsabile Tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare,

di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

2. Nel caso di impresa artigiana individuale, esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.

4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.

5. Il Comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

Art. 5 – Orari e Tariffe – Modalità di Esposizione al Pubblico

1. Gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio sono rimessi alla discrezionalità del titolare dell'attività. Dovrà essere data

comunicazione al Comune degli orari praticati e di ogni eventuali variazione che dovesse intervenire nei medesimi.

Il titolare dell'attività è tenuto ad esporre gli orari praticati in modo che risulti ben visibile, con cartello posto all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.

2. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

3. Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali, ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in luogo ben visibile.

4. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.

5. La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività con relativa ricevuta di deposito presso il Comune, ovvero l'eventuale diverso titolo autorizzatorio ed abilitante all'esercizio dell'attività, rilasciato al titolare, devono essere esposti e resi disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti

6. Deve essere parimenti esposto al pubblico l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali.

7. E' consentita l'apertura facoltativa nelle domeniche e nei giorni festivi (con esclusione del 25 e 26 Dicembre) con orario riconducibile a quello settimanale; l'orario deve essere comunque reso noto al pubblico.

Titolo II – MODALITA' DI AVVIO DELL'ATTIVITA' – Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature utilizzate

Art. 6 – Modalità di avvio, svolgimento e modifica dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di Acconciatore è consentito nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la cui destinazione urbanistica è stabilita dalle norme e regolamenti vigenti in materia edilizia.

2. I locali adibiti ad attività di Acconciatore devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento Comunale di Igiene vigente, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 151 del 17/12/1985, successivamente aggiornato con deliberazione n. 113 del 19/12/2003, esecutivo dal 23/01/2004, con particolare riferimento al Capitolo 12 del regolamento medesimo – Artt. 3.12.8. – 3.12.9 .

3. L'attività di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche presso altre strutture, quali palestre, centri sportivi, alberghi e stabilimenti termali, luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate

convenzioni con pubbliche amministrazioni; è fatto salvo comunque, per tali luoghi, il rispetto delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti regionali, nonché delle normative igienico-sanitarie vigenti.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali d'esercizio siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti ed attrezzature conformi alle vigenti normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente è tenuto a consentire i controlli da parte delle autorità nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

Art. 7 – Inizio dell'attività e trasferimento di attività esistente in locali diversi

1. La nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche ai locali ed alle attrezzature utilizzate, sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.

2. La presentazione della SCIA deve avvenire esclusivamente in via telematica, secondo le disposizioni e con le modalità tecniche di cui al D.P.R. n. 160/2010 e successive modifiche .

3. In caso di avvio di nuova attività e trasferimento di sede, alla SCIA, dovrà essere allegata planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 in pianta e sezione, con specificati RAI, schema fognario intero con pozzetti d'ispezione, fossa biologica e recapito finale, destinazione d'uso degli spazi. Dovrà altresì essere riportato l'arredamento con la localizzazione dei posti di lavoro e dei lavabi. La stessa dovrà essere altresì congruente con la planimetria di cui alla pratica edilizia più recente depositata agli atti del Comune.

4. La segnalazione certificata ha validità temporale illimitata, fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui al successivo Titolo III. La SCIA sul piano giuridico ha natura e valenza di provvedimento amministrativo autorizzatorio, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare gli opportuni controlli ed elevare i provvedimenti sanzionatori che ne dovessero eventualmente derivare, anche di natura sospensiva e/o di revoca.

5. La presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, unitamente alla ricevuta di deposito rilasciata dal SUAP in modalità telematica, costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

6. L'attività di Acconciatore può essere sospesa dal titolare. La sospensione è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che

non può essere superiore ad un anno solare, e le motivazioni. Eventuale proroga alla sospensione per un periodo maggiore dovrà essere concessa in presenza di motivate e comprovate necessità. Va del pari comunicata la riapertura anticipata dell'esercizio.

Art. 8 – Subingresso

1. Il subingresso, senza modifiche ai locali, per l'attività disciplinata dal presente Regolamento, consente l'immediato inizio dell'attività, con decorrenza dal giorno in cui è presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali prescritti dall'art. 3.

2. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale, purchè durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale

Art. 9 – Variazione del Direttore Tecnico – soggetto abilitato in possesso del requisito professionale

1. La variazione del Direttore Tecnico, per l'attività disciplinata dal presente Regolamento, va comunicata al SUAP mediante presentazione di Segnalazione

Certificata, corredata di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 del presente Regolamento e consente l'immediato inizio dell'attività da parte del nuovo Responsabile, con decorrenza dal giorno in cui è presentata la SCIA.

Art. 10 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata mediante presentazione di apposita segnalazione certificata; può essere presentata contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 11 – Affitto di Poltrona (Coworking)

1. L'affitto di poltrona / postazione (C.d. Coworking) prevede che il titolare di un'attività di acconciatore, detto affidante, conceda ad altro soggetto qualificato, detto affidatario, l'utilizzo di una postazione di lavoro all'interno dei propri locali, per l'esercizio autonomo della propria attività, tramite apposito contratto. A tal fine le imprese che intendono avvalersi di tale modalità di svolgimento dell'attività possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

2. Il contratto deve essere realizzato mediante una delle forme contrattuali consentite dalla legislazione, avere durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di

rescissione espressa e deve contenere i seguenti elementi relativi a :

a) durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;

b) la superficie data in uso con la relativa planimetria;

c) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso, che non potranno essere utilizzate dall'affidante;

d) la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/postazione.

3. Ciascun soggetto coinvolto deve essere regolarmente registrato presso la CCIAA competente ed in possesso di Partiva Iva; l'affidatario dovrà inoltre esercitare direttamente l'attività, con divieto di avvalersi di collaboratori.

4. L'affido di poltrona è ammissibile nei seguenti casi:

- qualora stipulato con altra impresa titolare della medesima tipologia di attività dell'affittante, oggetto del presente Regolamento;

- qualora stipulato con impresa esercente diversa attività artigianale nel campo del benessere della persona, quale a titolo esemplificativo: attività di estetica o esecuzione di tatuaggi e piercing.

Non è consentito stipulare contratti di coworking con imprese esercenti attività rivolte genericamente al benessere della persona e che non siano riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche ed estetiche.

5. In nessun caso potrà essere affidata la poltrona a un soggetto che non sia in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività, ivi compreso il possesso di Partiva Iva.

6. L'affido di poltrona è soggetto alla presentazione di apposita SCIA da parte del soggetto affidatario, corredata di copia del contratto di affitto sottoscritto da entrambe le parti, che costituisce atto essenziale ai fini dell'avvio dell'attività.

7. E' fatto obbligo per l'affidatario rispettare gli orari di apertura e chiusura stabiliti dall'affidante. L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'affidatario, personalmente o tramite il proprio direttore tecnico. L'attività dell'affidatario in assenza del titolare è consentita esclusivamente per giustificati motivi.

8. Sia l'affidante sia l'affidatario dovranno rilasciare scontrino fiscale/fattura relativi alle proprie prestazioni.

Titolo III – Controlli e sanzioni

Art. 12 – Controlli sulle segnalazioni certificate di Inizio Attività

1. I controlli sulle Segnalazioni Certificate di inizio/modifica di attività, vengono effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione. In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti essenziali per

l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'amministrazione competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il segnalante a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, entro il termine indicato, l'attività si intende vietata.

2. E' fatta salva per l'Amministrazione comunale la possibilità di intervenire in qualunque momento, nel caso in cui venga accertato che sono state rese, in sede di SCIA, false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione false o mendaci, riservandosi altresì la facoltà di applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste per il caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 13 – Vendita di prodotti

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le

disposizioni di cui al D. L.svo 31/03/1998 n. 114 e s.m.i. e di cui alla L.R. 2/02/2010 nr. 6.

2. I prodotti cosmetici ceduti devono essere conformi alle vigenti normative nazionali ed alle direttive comunitarie sulla produzione e la vendita di cosmetici.

3. Si rimanda altresì a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento per le modalità di esposizione al pubblico delle tariffe e dei servizi praticati dall'esercente.

Art. 14 – Decadenza dall'esercizio dell'attività

1. Gli effetti prodotti dalla SCIA di cui al presente regolamento, decadono in caso di sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo richiesta di proroga per casi di comprovata necessità, debitamente documentati.

Art. 15 - Cessazione dell'attività in assenza di titolo

1. In caso di attività esercitata abusivamente, per carenza di titoli abilitativi, originaria o sopravvenuta, verrà disposta d'ufficio l'immediata cessazione dell'attività con chiusura dell'esercizio abusivamente intrapreso e la conseguente applicazione della sanzioni di cui all'art. 5 della L. n. 174/2005.

Art. 16 – Sanzioni e Vigilanza

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e sanzionate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di Acconciatore in assenza dei prescritti requisiti professionali, o senza idoneo atto abilitativo all'esercizio dell'attività, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge 174/2005, ovvero sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro.

3. Per le prescritte attività di vigilanza, gli Agenti di Polizia Locale e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della Vigilanza delle attività di Acconciatore sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali dell'esercizio, anche se l'attività viene esercitata al domicilio dell'esercente.

4. L'azienda ASL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione dell'attività, individuate nelle linee guida e nel Regolamento d'Igiene vigente.

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI E RIMANDO A NORME DI LEGGE

Art. 17 – Disposizioni Transitorie e Finali e rinvio alle disposizioni di legge

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le

disposizioni e sanzioni di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 18: Abrogazione

1. Con l'approvazione del presente regolamento s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di Attività di Acconciatura, Parrucchiere per uomo e signora, barbiere.

Art. 19: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti.